



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di REGGIO CALABRIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 232 DEL 31/05/2021

OGGETTO: ORDINANZA DI PULIZIA FONDI INCOLTI, GIARDINI E TERRENI PRIVATI –

L'anno duemilaventuno, addi 31 del mese di Maggio

IL SINDACO

Premesso:

che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
Che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica ;

che e' stato segnalato più volte a questo Ente, da parte di cittadini oltre che dalla locale Polizia Municipale, lo stato di incuria, degrado e/o abbandono in cui versano aree incolte, giardini, cortili, depositi all'aperto e/o edifici abitati e non nell'ambito del Territorio del Comune ;

che la situazione sopra descritta è caratterizzata da aree aperte al pubblico e/o soggette a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico, invase da erbacce ed arbusti, occupate da materiali allo stato di abbandono;

che tali aree, unitamente ai diversi andamenti stagionali, costituiscono habitat ideale per la proliferazione di roditori, insetti, ratti, ed altri infestanti, favorendone la rapida diffusione;

che lo stato di abbandono delle sopra citate superfici causa degrado e pregiudizio per il decoro urbano della città;

Visto:

1. il REU vigente nel Comune di Gioia Tauro, che stabilisce “Ferre restando le vigenti disposizioni di Legge, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di passaggio debbono essere tenuti costantemente pulite sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso, i luoghi privati in vista al pubblico devono essere puliti ed in stato decoroso”;
2. l'art. 29 - comma 1 del DLgs. 30.04.1992 n°285 e smi- “I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”.

Considerato che:

- i terreni incolti, recintati e non, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, in quanto tale condizione dei luoghi può risultare nociva a causa della crescita incontrollata di erbe e piante allergizzanti, nonché favorire il proliferare di animali pungenti e mordaci e roditori

- che in città è fondamentale mantenere in ordine ed in stato decoroso le proprietà private prospicienti le pubbliche vie;

Accertato lo stato di abbandono di vario genere su aree private del territorio comunale, con grave pregiudizio per il decoro urbano;

Ravvisata : la necessità di obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico sanitarie oltre a prevenire possibili focolai di incendio ed assicurare condizioni di decoro all'intero territorio comunale;

Visto il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

Visto il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017;

Visto il T.E.U.L. n. 267/2000 e smi

Visto il DPR n° 380/2001 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di dover emettere apposita ordinanza, con la presente

ORDINA

Entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente-

ai proprietari di terreni privati, giardini, cortili, loro adiacenze, cantieri edili, terreni agricoli, aree pertinenziali a case di civile abitazione -ovvero coloro che siano titolari di diritti reali di godimento su tali siti, che si trovano in prossimità di abitazioni, con o senza recinzione, di procedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Di recintare i lotti privati di proprietà (anche con paletti infissi al suolo e rete di protezione), come prescrive l'art 67 del R.E.U. vigente.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi di Legge , da € 51,00 ad € 306,00 da parte della Polizia Locale.

STABILISCE

Che copia della presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet del Comune - in sostituzione della comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., su tutto il territorio comunale;

DISPONE

Che la presente ordinanza, sia trasmessa per dovuta conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza:

- * al Comando Stazione Carabinieri di Gioia Tauro
- * al Commissariato Polizia di Stato di Gioia Tauro
- * al Comando di Polizia Locale;
- * all'Ufficiale Sanitario

RENDE NOTO

Che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento e di applicare , in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie vigenti in materia;

di dare la massima divulgazione della presente ordinanza attraverso comunicati ed informazioni agli organi di stampa, ed tramite i mezzi di comunicazione locale, oltreché con la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio;

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale presso il competente T.A.R., entro 60 (sessanta) giorni , dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco
F.to Aldo Alessio

